

Il doppio binario tributario e penale: impatti sul bilancio

di Filippo Cocco (*)

I reati tributari sono tutte quelle violazioni delle norme fiscali che possono avere anche rilevanza di carattere penale e pertanto accertati ed eventualmente puniti dal giudice presso il Tribunale ordinario. Quello che segue è il primo di quattro interventi volti a tracciare un viaggio all'interno delle principali norme del D.Lgs. n. 74/2000, iniziando dal rapporto tra il processo tributario e quello penale (il c.d. doppio binario), dalla raccolta del materiale probatorio alle interazioni che l'esistenza dei due procedimenti provoca sul bilancio societario.

Premessa

Le principali fattispecie di reati tributari sono oggi disciplinate e raggruppate dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (1), da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. Le principali violazioni penali contenute nella c.d. Legge fiscale riguardano:

- dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifici in contabilità (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture di vendita false (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);
- omesso versamento di ritenute certificate o IVA oppure per indebita compensazione (art. 10-bis, 10-ter, 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000).

Tale disciplina di repressione penale degli illeciti fiscali però reca una contraddizione al suo interno. Da un lato, conferma il doppio binario processuale introdotto dalla pregressa normativa, e dall'altro, prevede fattispecie incriminatrici imperniate, di regola, sull'evasione d'imposta. L'inevitabile effetto che ne consegue è un'evidente sovrapposizione dei fatti qualificati come penalmente illeciti con quelli

che costituiscono semplice violazione amministrativa. Ciò, sul piano processuale (inteso in senso ampio), produce sostanziale identità di oggetto dei due separati giudizi.

Il doppio binario ed il principio del *ne bis in idem*

Al doppio binario si accompagna il *ne bis in idem* sostanziale, avendo il legislatore optato per una scelta di specialità, anziché per il cumulo, del trattamento sanzionatorio (art. 19, D.Lgs. n. 74/2000). Su tale assetto si innestano importanti pronunce della Corte EDU e della Corte GUE, volte ad imporre un riscontro di possibili connessioni tra procedimenti separati ad oggetto sostanzialmente coincidente. Sebbene in astratto inidoneo ad incidere nella stessa vicenda, in ragione del ricordato principio di specialità, tale indirizzo contribuisce al perpetuarsi ed al rafforzarsi di un quadro interpretativo di difficile applicazione e interresenza. Le continue interrelazioni tra procedimento e processo tributario e penale previste a livello normativo e giurisprudenziale, hanno generato, ormai da qualche tempo, la necessità di una revisione del doppio binario sul quale si fonda l'autonomia delle attività istruttorie

Note:

(*) *Avvocato penalista*

(1) Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.

svolte nelle rispettive sedi. Una delle maggiori spinte verso il ravvicinamento arriva principalmente dall'indirizzo europeo e dal principio del *ne bis in idem*, vero e proprio baluardo di legalità a livello comunitario. La sufficiente connessione ed interazione tra le Autorità, considerata dalla Corte EDU quale requisito per il mantenimento del doppio binario e per evitare la violazione del *ne bis in idem*, consente una maggiore circolazione probatoria preliminare nel rispetto del principio della proporzionalità che potrebbe avere un forte impatto sui procedimenti nazionali.

La giurisprudenza interna

Una recente pronuncia della Corte di cassazione (ordinanza n. 30941/5 del 27 novembre 2019) ribadisce che nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione del contribuente, passata in giudicato, non produce effetti sui fatti alla base dell'accertamento fiscale, secondo quanto disposto dall'art. 654 Codice di rito penale. Nel caso di specie la Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso dell'Agenzia dell'entrate contro la sentenza con la quale il giudice di merito aveva fondato la propria decisione unicamente sulla base dell'assoluzione del contribuente in sede penale. I giudici della Suprema Corte, indicano che nell'ipotesi di assoluzione in sede penale anche con formula ampia di cui al comma 1: "In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del D Lgs. n. 546/1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (cfr. anche Suprema Corte,

Sez. VI, ordinanza n. 16262 del 28 giugno 2017)".

L'evoluzione normativa

La fase successiva all'abrogazione della pregiudiziale tributaria, prevista dalla Legge n. 4/1929 ad opera della Legge n. 516/1982, ha determinato come reazione nel nostro ordinamento l'autonomia tra i due procedimenti e processi, pur consentendo allo stesso tempo l'eliminazione degli insormontabili, all'epoca, ostacoli normativi all'utilizzo reciproco di informazioni e dati acquisiti nelle rispettive sedi. L'autonomia è stata sancita dall'art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000 che chiarisce che il procedimento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, eliminando ogni tipo di pregiudizialità e condizionamento reciproco tra i due giudizi. Tale disposizione, che si fonda sulla diversità dei fatti giuridicamente rilevanti e delle regole valutative operanti nelle differenti sedi giudiziarie, avrebbe dovuto evitare eventuali contrasti tra diverse sentenze in presenza di regole e strumenti acquisitivi, valutativi e probatori diversi. Il doppio binario trova ancora oggi la sua più valida e condivisa ragione di esistenza nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 18 febbraio 1992 (udienza 3 febbraio 1992), dove si può leggere che il limite alla trasmissione di informazioni e dati acquisiti in sede penale è considerato volto a garantire l'efficienza ed il buon esito dell'indagine penale e la tutela dei diritti della persona. La limitatezza del sistema probatorio tributario evincibile fino dalla sua fase istruttoria e l'inadeguatezza delle presunzioni poste sempre più spesso a base degli accertamenti, che male si conciliano - se intese in senso sempre più ampio - con l'esigenza di certezza del diritto sono alla base del proliferare delle contaminazioni probatorie tra i due procedimenti. Sempre più frequente l'utilizzo di sentenze di assoluzione o archiviazione dei reati penali nel processo tributario o l'ingresso nel processo tributario di dichiarazioni rese dai terzi o, ancora, relazioni peritali disposte in sede penale che, pur non presupponendo un'autonoma valutazione da parte del giudice tributario, assumono rilevanza quali elementi di prova critica nei confronti

delle presunzioni tributarie. Tale interscambio dimostra come le discipline dell'indeducibilità dei costi da reato, della confisca per equivalente (2) e del raddoppio dei termini, hanno creato una sorta di dipendenza del procedimento tributario da quello penale in alcune fasi della contestazione e dell'accertamento. Tali fasi sono oggettivamente delicate e non va trascurata la particolare rilevanza, ai fini della determinazione delle soglie di punibilità in sede penale dell'ammontare delle pretese determinate dall'Amministrazione finanziaria e, più di recente, l'estinzione o definizione del debito tributario come attenuante (o incentivo) ai fini penali a seguito delle modifiche degli artt. 13 e 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000 ad opera anche del D.Lgs. n. 158/2015, o più in generale come si vedrà nello specifico in materia di crediti da ricerca e sviluppo (3). Una delle maggiori e più forti spinte verso il ravvicinamento tra procedimento e processo tributario e penale arriva, come anzi detto, dal diritto europeo ed in particolare, da un lato, dal principio del *ne bis in idem* operante in materia sanzionatoria che impone un'attività di qualificazione della natura delle sanzioni che non può prescindere da una maggiore interazione in ambito procedimentale e processuale e, dall'altro, dal riconoscimento di un'evoluzione più garantista del sistema probatorio tributario, che deve caratterizzarsi per il superamento delle preclusioni ed indirizzarsi verso l'acquisizione sistemica del materiale derivante dal più efficace strumento di accertamento penale-probatorio.

La giurisprudenza comunitaria

Sul tema del principio del *ne bis in idem* in materia sanzionatoria, diverse sentenze (4) della Corte EDU e della Corte di Giustizia hanno ribadito tale principio stabilendo che le sanzioni amministrative e quelle penali sono volte a tutelare lo stesso bene giuridico per la loro funzione dissuasiva e punitiva e, dunque per la rilevante severità, lo scopo repressivo (tributario) e il grado di afflittività di quelle penali possono inevitabilmente generare una duplicazione della pena. La Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza del 15 gennaio 2015, n. 38, e successivamente la

sentenza della Corte costituzionale n. 102/2016 hanno sostanzialmente rimesso al legislatore il fatto di stabilire le soluzioni per porre rimedio alle frizioni che il doppio binario genera tra ordinamento nazionale e CEDU. Non essendo stata risolta la delicata problematica, è apparsa ancor più impellente la necessità di chiarimenti interpretativi sulle modalità applicative del *ne bis in idem* nel nostro sistema sanzionatorio anche tributario, nel rispetto della giurisprudenza delle Corti europee, del principio di proporzionalità e del *ne bis in idem* a livello nazionale riguardante il coordinamento tra i procedimenti ed i processi penale e tributario. Le maggiori perplessità scaturiscono dalla complessa attività di qualificazione della natura afflittiva ed effettiva delle singole sanzioni tributarie (amministrative o penali) imposta dalla giurisprudenza europea in materia di *ne bis in idem* e dalla valutazione della sua coerenza all'interno del sistema complessivo, al fine di evitare il cumulo sanzionatorio in relazione al medesimo illecito. È opinione diffusa che la ricorrenza di una serie di indici ovvero di requisiti dimostrativi della conformità del doppio binario sanzionatorio alla garanzia, finisca per sfumare la questione del *ne bis in idem* in una questione principalmente di proporzione sanzionatoria, la quale peraltro rimanda a una logica di per sé estranea a quella di natura processuale ispiratrice del principio per come plasmato nei testi europei. La richiesta di una verifica della natura giuridica effettiva, fondata non solo sull'entità o sull'ammontare del tributo evaso, ma sull'afflittività e sulla severità della disposizione sanzionatoria, chiaramente può indurre l'Amministrazione in ambito

Note:

(2) Le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, in particolare, hanno affermato - come noto - che è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto derivante dal reato tributario commesso dai suoi organi, quando detto profitto, costituito da denaro o da altri beni fungibili, o i beni direttamente riconducibili ad esso, siano nella disponibilità di tale persona giuridica. Cass. penale, Sezioni Unite, 5 marzo 2014 (ud. 30 gennaio 2014), n. 10561 Presidente Santacroce - Relatore Davigo.

(3) Cfr. F. Cocco, "Gli aspetti penali dei crediti da ricerca e sviluppo", in *Bilancio e Revisione*, n. 3/2021.

(4) Sentenza Corte EDU - Nykanen e Hakka - del 20 maggio 2014, sentenza - Grande Stevens - del 2015 e sentenza - Fransson - del 26 febbraio 2013 della Corte di Giustizia.

procedimentale ed il giudice in fase processuale a subordinare la valutazione della rilevanza del fatto illecito, se pur ai soli fini della qualificazione della natura della sanzione, alla determinazione effettuata in altra sede per non incorrere in rischi di duplicazione. Occorre, cioè, che la sanzione irrogata all'esito del procedimento che si conclude per primo sia presa in considerazione nell'altro (più spesso è il procedimento penale a richiedere tempi più lunghi), in modo da assicurare la richiamata esigenza. Con l'effetto di riconoscere al giudice di quest'ultimo una sorta di potere salvifico: preservare il sistema da eventuali censure convenzionali, attraverso scelte pratiche compiute in sede di commisurazione della pena. Ciò determina inevitabilmente una notevole influenza sul rapporto tra i due procedimenti (penale e tributario) e sul doppio binario sancito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000 fondato su diversi sistemi probatori, che rende le due fasi sempre meno indipendenti tra loro. Inevitabilmente i riflessi prodotti all'interno del nostro ordinamento si registrano sul piano del giudizio di proporzione e, in questa prospettiva sull'opera che il giudice può garantire nel commisurare la pena tenendo conto di quella eventualmente già commisurata nell'altro procedimento. Il rischio concreto, al netto delle valutazioni in diritto sostanziale - che però allontanano usualmente il cittadino dalla percezione di una sentenza giusta -, è quello di un sindacato diffuso di proporzionalità. La Corte EDU ha tuttavia chiarito alcuni aspetti, fissando condizioni che consentono la coesistenza di due procedimenti autonomi nel rispetto del principio del *ne bis in idem*, inteso non come divieto assoluto di parallelismi procedurali e processuali e dunque di collaborazione nelle varie fasi istruttorie, che può indurre a configurare una nuova pregiudiziale tributaria con allungamento di tempi dei rispettivi giudizi non consentito dallo stesso diritto europeo. Nonostante vi sia un problema di sfasamento temporale tra le due indagini che si fondano su regole diverse e che richiedono inevitabilmente tempi diversi, l'impatto del *ne bis in idem* sull'art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000 che ne scaturisce a livello europeo, secondo il più recente orientamento, comunque non provoca esclusioni di forme di interrelazione tra i procedimenti penale e tributario, anche se la sopravvivenza del doppio

binario viene subordinata alla sussistenza della sufficiente connessione tra gli stessi. I procedimenti possono talvolta completarsi a vicenda pur mantenendo in vita la reciproca autonomia e, dal punto di vista sanzionatorio, non devono condurre necessariamente ad un unico provvedimento punitivo, evitando allo stesso tempo che vengano compromesse le garanzie fondamentali della persona sottoposta ad indagini penali e del contribuente, attraverso la limitazione nella trasmissione dei dati che può generare alterazione e manipolazione delle valutazioni effettuate in altra sede aventi diversa finalità. Il riferimento alla sufficienza della connessione tra i procedimenti va inteso nel senso che l'interazione tra gli stessi ed il trasferimento di dati probatori, deve considerarsi ammissibile laddove sia necessaria, presupponendo un'attenta ponderazione di questi ultimi (acquisiti e rilevati spesso con modalità diverse) da parte delle diverse Autorità che, attraverso percorsi separati, perseguono, come esaminato, interessi differenti. Inoltre, seguendo le recenti indicazioni fornite dalla giurisprudenza EDU, è possibile comprendere meglio i termini dei rapporti tra i due procedimenti in quanto si ritiene ipotizzabile una circolazione o trasmigrazione ed un utilizzo dei dati e prove in altra sede laddove necessario, al fine anche di una preventiva corretta qualificazione delle sanzioni aventi stessa natura ed ispirate dal principio di proporzionalità. Tale principio dovrebbe consentire l'utilizzo di dati probatori diversi provenienti dal procedimento penale e non ammissibili in sede processuale tributaria specialmente in situazioni in cui la loro esclusione determini un grave pregiudizio (non altrimenti rimediabile) e qualora siano rispettati i diritti fondamentali o la normativa tributaria richiamati fatti o situazioni rilevabili penalmente (a titolo esemplificativo il tema dell'indeducibilità dei costi da reato, ed raddoppio dei termini). Tale orientamento non può valere solo in relazione ai tributi armonizzati, sebbene l'inasprimento sanzionatorio sia giustificato in tal caso (si pensi alle frodi IVA) dal perseguimento degli interessi finanziari a livello UE, sia per la rilevanza equivalente che assumono gli interessi finanziari nazionali e sia per la capacità della connessione sufficiente di condizionare l'intero sistema probatorio tributario sul quale si fonda l'istruttoria unica riguardante

solitamente anche i tributi c.d. non armonizzati. Il doppio binario procedimentale e processuale ed il doppio sistema sanzionatorio sopravvivono e sono compatibili con i principi europei, secondo la Corte EDU ed in allineamento con la Corte costituzionale (sentenza n. 102/2016), solo se sono rispettate una serie di condizioni che presuppongono un coordinamento sin dalla fase procedimentale, volto ad evitare più in generale inutili duplicazioni non solo sanzionatorie, ma anche di tipo probatorio. Ciò deve indurre ad effettuare una seria riflessione sul nuovo assetto che caratterizza la fase procedimentale alla luce delle numerose interrelazioni emerse e considerate più volte dalla nostra giurisprudenza e dalla necessità di una sufficiente, ma non completa integrazione. La maggiore attenzione posta dai più recenti orientamenti della Corte EDU alla fase procedimentale tributaria e penale rispetto a quella processuale ispirata alla proporzionalità e dunque ad una ponderata circolazione dei documenti ed elementi probatori, consente di salvaguardare i diritti della persona e di prevenire allo stesso tempo prolungamenti dei tempi processuali ed eventuali contrasti, incongruenze e sovrapposizioni di oneri e di sanzioni. Ciò appare realizzabile solo attraverso una maggiore cooperazione preventiva tra le diverse Autorità competenti in fase di istruttoria volta a rendere, nel rispetto dei diversi interessi garantiti, più efficace il contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale e ad evitare duplicazioni o contrapposizioni tra le attività svolte nelle rispettive sedi in fase processuale (5).

La pendenza dei procedimenti e l'impatto sul bilancio della valutazione

Se è vero che in sede di redazione del bilancio di esercizio occorre valutare l'esistenza e il rischio di contenziosi tributari al fine di verificare e stimare l'opportunità di iscrizione contabile di appositi fondi, come è possibile esprimere una corretta valutazione del rischio ed una successiva quantificazione dello stesso quando anche i due procedimenti dovranno, in base a quanto detto in precedenza, operare un principio di proporzionalità della sanzione?

A questo quesito si deve rapportare il professionista che edotto delle problematiche penali-tributarie della società, sia chiamato ad operare la valutazione idonea a stanziare in un apposito fondo le passività per future imposte e sanzioni che si possono considerare almeno probabili all'esito dei procedimenti istaurati. Independentemente dalle modalità di appostamento, che seguono i principi contabili sia nazionali che internazionali noti al professionista, il tema più rilevante è quello della quantificazione, ovvero della prognosi valutativa che allo stesso viene richiesta, posto che una erronea valutazione potrebbe incidere sul noto dettato civilistico in base al quale il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. Il significato dei concetti di chiarezza, veridicità e correttezza devono essere estrapolati dai principi di redazione e dai criteri di valutazione che il legislatore ha consegnato al redattore del bilancio. Non per altro, la Suprema Corte di cassazione, nella sentenza n. 22474 del 27 maggio 2016 ha introdotto il concetto di "vero legale" per precisare che il redattore del bilancio commette un falso nelle comunicazioni sociali (ai sensi degli artt. 2621 c.c. e ss.) nel momento in cui si discosta in maniera rilevante dai principi di redazione, dai criteri di valutazione, dai principi contabili emanati dall'OIC e dallo IASB. Il falso in bilancio è una "tecnica" contabile che consiste nella compilazione non corretta di questo documento, manipolando le informazioni inserite al suo interno allo scopo di pagare meno tasse oppure di ottenere un vantaggio economico per chi amministra l'azienda, ma costituisce un falso penalmente rilevante anche una non corretta gestione e rappresentazione delle eventuali incidenze che la pendenza di procedimenti penali e tributari può generare sul patrimonio aziendale. All'interno del bilancio di un'azienda, infatti, vengono riportati dati oggettivi, dati di stima e anche dati congetturali; di conseguenza esistono tre diverse tipologie di falso in bilancio

Nota:

(5) Cfr. A. F. Tripodi, *L'ente nel doppio binario punitivo. Note sulla configurazione metaindividuale dei doppi binari sanzionatori*, pubblicato sul sito web di Sistema penale.

a seconda di quali dati vengono omessi o falsificati:

- a) falso in bilancio oggettivo, quando all'interno del documento vengono riportati dati non veri, come ad esempio omissione di costi o di ricavi gonfiati;
- b) falso in bilancio valutativo, quando i dati di natura valutativa non sono reali (ed è questo il caso in analisi);
- c) falso in bilancio qualitativo, quando le voci stesse di bilancio vengono presentate in modo non veritiero come, ad esempio, catalogare sotto il nome di una spesa lecita fondi utilizzati invece in modo del tutto illecito (cfr. ipotesi penalmente rilevante della corruzione o altri reati quali l'autoriciclaggio di recente introduzione).

Sussiste il reato di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o all'omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Così è quanto emerge dalla statuizione della sentenza delle Sezioni Unite Penali del Supremo collegio del 27 maggio 2016, n. 22474. Infatti, precedentemente, la quinta Sezione Penale rimetteva la questione alle Sezioni Unite in ordine al quesito se, in tema di false comunicazioni sociali, la modifica con cui la Legge 27 maggio 2015, n. 69, in particolare modo l'art. 9, che eliminava, nell'art. 2621 del Codice civile, l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", avesse determinato un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie, ovvero se tale effetto non si fosse in concreto verificato. Secondo un primo, e meno condivisibile per chi scrive, orientamento giurisprudenziale, la significativa eliminazione dell'inciso di cui sopra ha determinato l'abrogazione parziale del reato di falso in bilancio con riferimento ai falsi valutativi, verificandosi di conseguenza una vera e propria successione di leggi penali con effetto abrogativo; l'esplicito riferimento ai fatti materiali, contenuto nell'art. 2621 del Codice civile, starebbe ulteriormente a provare che il legislatore ha voluto escludere dal perimetro della repressione penale le attestazioni conseguenti a processi intellettuali di carattere esclusivamente

valutativo (Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2015, n. 33774 e Cass. pen., Sez. V, 8 gennaio 2016, n. 6916). Altro orientamento diffuso in giurisprudenza, al contrario, ritiene invece che il falso valutativo sia tuttora penalmente rilevante, nonostante il fatto che la legge del 2015 abbia eliminato dal testo della disposizione l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni". L'esclusivo riferimento ai "fatti materiali", oggetto della falsa rappresentazione, non ha avuto l'effetto di escludere dal perimetro della repressione penale gli enunciati valutativi, i quali, viceversa, ben possono essere definiti falsi, quando si pongano in contrasto con criteri di valutazione normativamente determinati, ovvero tecnicamente indiscussi (Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890), ma siano comunque idonei a conseguire il risultato di falsare la rappresentazione societaria. Secondo le Sezioni Unite, anche il falso qualitativo, come conseguenza di una erronea (e dolosa) valutazione, può avere infatti un'attitudine ingannatoria e un'efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio. Invero, l'impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di voci, pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio. Il tema è tutt'altro che secondario in quanto la valutazione può definirsi personale e soggettiva ed esporsi a critica, anche penalmente rilevante, se non è puntellata da argomentazioni che consentano di supportare la decisione valutativa, e questa attività è tanto più difficile quanto è disallineata l'evoluzione processuale dei distinti procedimenti, penale e tributario. Chiarito dapprima che il "falso" (...) non può mai essere un "fatto" (perché il fatto o esiste o non esiste nella realtà), ma solo la rappresentazione che di esso è data, la Corte osserva che il problema (...) riguarda (...) la falsa rappresentazione del fatto oggetto di valutazione per concludere che, se è indiscusso che solo gli enunciati informativi possono dirsi falsi, è ormai universalmente riconosciuto che il significato di un qualsiasi enunciato dipende dall'uso che se ne fa nel contesto dell'enunciazione, sicché non è la sua struttura linguistica bensì la sua destinazione comunicativa ad assegnare una possibile funzione informativa a un qualsiasi enunciato. Sempre senza

discostarsi dalla linea ermeneutica appena sopra ricordata, i giudici della Suprema Corte possono così coerentemente concludere che la nozione di falso è predicabile anche rispetto a enunciati estimativi o valutativi: sicché, quando la rappresentazione valutativa debba parametrarsi a criteri predeterminati, dalla legge ovvero da prassi universalmente accettate, l'elusione di quei criteri od anche l'applicazione di metodiche diverse da quelle espressamente dichiarate - costituisce falsità nel senso di discordanza dal vero legale, ossia dal modello di verità "convenzionale" conseguibile solo con l'osservanza di quei criteri, validi per tutti e da tutti generalmente accettati, il cui rispetto è garanzia di uniformità e di coerenza, oltretutto di certezza e trasparenza. La Corte sembra equiparare il c.d. falso valutativo al falso qualitativo, infatti, dal testo non si comprende se l'equiparazione sia un'opzione del giudicante piuttosto che la mera trascrizione di quanto esposto nel motivo di ricorso. È comunque il caso di precisare che, a parere di chi scrive, il falso valutativo ed il falso qualitativo esprimono due nozioni ben diverse e distinte, consistendo il falso qualitativo in alterazioni non incidenti sul risultato economico o sull'entità complessiva del capitale, ma soltanto sulla rappresentazione che ne viene fornita, mentre il falso valutativo concerne propriamente la stima e/o la valorizzazione di entità economiche la cui rappresentazione è prevista dalla normativa in tema di bilancio. Su questo solco si inserisce l'attività di stima richiesta in materia di quantificazione del rischio derivante dalla coesistenza del doppio binario sanzionatorio. Supporto indefettibile pertanto per una corretta valutazione, che sposti il perimetro valutativo dalla linea di confine della responsabilità penale, sarà la puntuale relazione, da (almeno così si ritiene di suggerire) riportare sinteticamente in nota integrativa, predisposta dal professionista che assiste nelle rispettive sedi la società al fine di analizzare il rischio in funzione del compendio probatorio e difensivo presente agli atti dei rispettivi fascicoli, al punto di spingere la valutazione del rischio e quindi il *quantum* dell'appostamento verso una prognosi quanto più ancorata alla concretezza probatoria in atto. Il falso valutativo può essere non solo il risultato di un comportamento o atteggiamento non ragionevole, bensì può essere originato

da una mancata giustificazione di scelte tecniche messe in atto con dati poco comparabili e intellegibili, in modo tale da non permettere ai soggetti interessati di valutare la validità e la correttezza del risultato. Pertanto, le motivazioni presentate devono consentire di esaminare la veridicità delle ipotesi su cui poggiano le valutazioni in considerazione dei vincoli esterni ed interni, nonché di valutare la congruità e l'imparzialità della scelta. Solo in questo modo il redattore del bilancio può dimostrare il razionale impiego della discrezionalità tecnica in maniera ragionevole e rendere così attendibile il risultato raggiunto. Tanto più saranno accurate le motivazioni tanto più ragionevoli risulteranno le valutazioni, anche con riferimento critico ad eventuali statuizioni dei giudici pendenti nel doppio binario processuale. Non si potrà certo pretendere una sostituzione (tra l'atro anticipata e preveggente) rispetto a quello che sarà il giudicato dei procedimenti, ma di certo sarà necessario ancorare all'evoluzione degli stessi sia la valutazione iniziale che eventualmente quelle aggiornate alle annualità successive di bilancio.